

## Composizione crisi da sovra indebitamento/Liquidazione del Patrimonio



### TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. \_\_\_\_\_

Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ) residente in \_\_\_\_\_ (VA) alla via \_\_\_\_\_

con l'assistenza e l'ausilio del Dott. \_\_\_\_\_ Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3, dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data \_\_\_\_\_ ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Il ricorso depositato da \_\_\_\_\_, sottende la volontà del debitore, in stato di sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

Posta questa premessa, deve essere inizialmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto il debitore risiede nel territorio del Comune di Saronno (MI), appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.

Il debitore, in allegato alla domanda, ha regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità dello stesso.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

In particolare costituisce patrimonio oggetto di liquidazione esclusivamente il reddito da lavoro subordinato attualmente percepito dallo \_\_\_\_\_ che ammonta ad €. 2,285,00 netti al mese riportati su dodici mensilità, reddito da cui dovrà inevitabilmente essere detratto quanto necessario per il sostentamento del soggetto sovraindebitato e del proprio nucleo familiare costituito dalla madre \_\_\_\_\_, titolare di un trattamento pensionistico, e dal fratello \_\_\_\_\_, attualmente privo di fonti di reddito.

Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e "residuale" rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal debitore ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di successiva distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha determinato in €. 2.550,00/mese il fabbisogno complessivo del nucleo familiare.

A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.

Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 ter comma 6) lett.c) che esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " ... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ..." e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Il Gestore della Crisi ha quindi determinato in €. 2.550,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto anche dalla madre e dal fratello privo di ulteriori mezzi di sostentamento, importo che deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato.

Al mantenimento del nucleo familiare è ovviamente tenuta a concorrere anche la madre titolare di un trattamento pensionistico di €. 872,00 mensili, seppure in misura proporzionale rispetto al reddito percepito.

Da ciò ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare così come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di **€. 1.765,00 per dodici mensilità**.

La somma resa così disponibile per il periodo di durata della procedura consentirà non solo di soddisfare tutti i debiti di natura prededucibile ma anche di ripartire ai creditori una somma tale da escludere la qualificazione dello stesso debitore alla stregua di debitore "incapiente".

Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi del soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare direttamente l'intera retribuzione percepita dal debitore direttamente sul conto corrente intestato alla procedura.

Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile allo  
la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da parte  
di questo giudice, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo.

Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione  
predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi,  
devono ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14  
*quinquies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il  
progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies*, provvederà all'amministrazione ed alla  
liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies*.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque  
per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

### PQM

il Tribunale di Busto Arsizio,

visto l'art. 14 ter della Legge 27.1.2012 n.3

### DICHIARA APERTA

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da \_\_\_\_\_ per l'effetto  
NOMINA liquidatore il dott. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ ) alla via \_\_\_\_\_

**DISPONE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo non  
possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati  
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

**ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui  
beni immobili compresi nel patrimonio.

**FISSA** in €. 1.765,00 mensili **per dodici mensilità** l'ammontare della retribuzione percepita dal  
debitore da ritenersi estranea al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al  
mantenimento suo e della famiglia.

**DISPONE** che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,  
provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1)* predisponendo lo stato passivo .

**DISPONE** che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,  
provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai  
creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

**DISPONE** che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo  
pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito  
internet del Tribunale di Busto Arsizio.

**DISPONE** che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

**DISPONE** che il Liquidatore, con cadenza semestrale a far tempo dalla data del presente provvedimento, provveda a depositare nel fascicolo telematico una breve relazione sullo stato della procedura.

Busto Arsizio , il \_\_\_\_\_

Il Giudice